

9.1.1.4 La circolare n. 83/2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

Indice:

- a. Introduzione
- b. La rappresentanza in giudizio
- c. La legge 205/2000 vista dalla circolare 83/2000
- d. La perenzione ultradecennale
- e. Esecuzione di sentenze non sospese dalla Corte dei Conti
- f. Competenza territoriale
- g. Istruzioni per la trattazione del giudizio di primo grado
- h. Normativa di riferimento

La Circ. 83/2000 emessa dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 6.10.2000, a firma del dott. Michelangelo Bergamini, è la circolare che recepisce le innovazioni introdotte dalla L. 205/2000 ed impartisce le necessarie disposizioni per l'efficace difesa dell'amministrazione nei giudizi pensionistici dinanzi alla Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti.

a. Introduzione

Si ritiene fondamentale riportarne integralmente il testo (in corsivo) perché rappresenta un organico "atto di indirizzo" ministeriale che però necessita di essere contestualizzato.

Non a caso, eloquentemente, l'oggetto della circolare, trasmessa ai Capi Dipartimento provinciali del Tesoro, ai Dirigenti con funzioni ispettive, alla Corte dei Conti, all'Avvocatura Generale dello Stato ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, testualmente è: ***Ripartizione delle competenze nel contenzioso giurisdizionale concernente le pensioni di guerra e quelle ordinarie privilegiate tabellari; innovazioni introdotte dalla legge n. 205/2000.***

Di seguito si riporta il testo integrale della circolare con alcune debite precisazioni dovute alle modifiche legislative intervenute.

b. La rappresentanza in giudizio

Occorre preliminarmente premettere che nei giudizi pensionistici, di competenza della Corte dei Conti, l'Amministrazione può provvedere alla propria costituzione e farsi rappresentare in giudizio da una proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato (art. 6 – comma 4 – del D.L. n. 453/93 convertito, con modificazioni, nella legge n. 19/94), fatta salva la possibilità di richiedere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per le questioni di particolare rilievo giuridico.

Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali (escluso la regione Sicilia), comprese quelle aventi sede nelle province autonome di Trento e Bolzano, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali con sede in Roma. E' bene precisare che nei giudizi in materia di pensioni l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni (cfr. art. 1 del D.L. n. 543/96 convertito, con modificazioni, nella legge 639/96).

Per la regione Siciliana, contro le decisioni della sezione giurisdizionale è ammesso appello alla sezione giurisdizionale regionale d'appello, istituita dall'art. 1 del D. Lgs n. 200/99, con sede a Palermo.

E' necessario altresì, preliminarmente far presente le più importanti innovazioni introdotte, in materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra, dalla recente legge 21 luglio 2000, n. 205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa, entrata in vigore il 10.8. 2000.

Si richiama in particolare l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute negli artt. 5, 9 e 10 della citata legge n. 205/2000.

c. La legge 205/2000 vista dalla circolare 83/2000

ART 5 – Giudice Unico delle Pensioni

PRIMO COMMA – Ferma restando la composizione collegiale delle sezioni giurisdizionali regionali nella sola sede di decisione sui ricorsi con i quali vengono richieste misure cautelari, la Corte dei Conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica (giudice unico) Successivamente, la collegialità è stata conservata per i soli reclami avverso i dinieghi cautelari-.

SECONDO COMMA – “Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile”.

Il rinvio ricettizio ai succitati articoli del c.p.c., che disciplinano alcuni aspetti del procedimento di primo grado nelle controversie individuali di lavoro, comporta modificazioni e innovazioni radicali nei giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei Conti.

Il Giudice unico è indubbiamente più idoneo ad assicurare quei requisiti di immediatezza, speditezza e oralità che dovrebbero caratterizzare la riforma del processo pensionistico.

La trattazione della causa, che l'art. 420 c.p.c. sembra concentrare nell'udienza di discussione, è caratterizzata dal preminente potere del giudice finalizzato a favorire la soluzione conciliativa della lite e/o ad acquisire elementi di convinzione dal comportamento processuale delle parti.

In questo tipo di processo assume particolare importanza l'interrogatorio libero, per cui è necessario che l'Amministrazione sia presente, nella prima udienza, con un dirigente o un funzionario delegato che sia ben preparato sui fatti e sugli aspetti giuridici della vicenda e al quale sia attribuito eventualmente il potere di conciliare la controversia.

A tale proposito è bene evidenziare che nella materia pensionistica, salvo l'eccezione di cui si dirà in seguito, non si ritiene che vi sia possibilità di conciliazione, atteso che i provvedimenti pensionistici sono atti a contenuto tassativamente vincolato dalle disposizioni vigenti e, pertanto, non sussistendo in materia alcuna discrezionalità amministrativa, essi non rivestono carattere autoritativo, nel senso che non è possibile alterare autoritativamente le posizioni giuridiche degli interessati.

Tali atti vengono qualificati dalla dottrina e dalla giurisprudenza “atti amministrativi paritetici” in quanto il relativo rapporto giuridico è sottratto alla libera disponibilità dell'Amministrazione. Per tali ragioni la conciliazione della controversia non appare generalmente possibile.

Le uniche eccezioni a tale regola sono rinvenibili soltanto in quelle fattispecie in cui sussista un margine di discrezionalità tecnico-sanitaria (non amministrativa)

Si pensi, in materia di pensioni di guerra, agli accertamenti medico – legali relativi alla dipendenza delle menomazioni o della morte da causa di servizio o di guerra e alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni ovvero all'inabilità a proficuo lavoro.

In tali questioni capitano a volte casi-limite in cui è sufficiente un giudizio medico-legale leggermente più favorevole, pur rimanendo sostanzialmente immutato il quadro clinico funzionale, per la concessione del beneficio in precedenza negato.

Ai fini pertanto del tentativo di conciliazione che il giudice deve esperire nell'udienza di discussione, allorché la causa coinvolga le questioni sanitarie summenzionate, è buona norma richiedere il rinvio ad altra udienza, facendo presente al Giudice che l'Amministrazione ha necessità di acquisire, dal proprio organo istituzionale di consulenza medico-legale (costituito dalla locale Commissione Medica di Verifica), un parere tecnico-sanitario sulla possibilità e sui limiti di un'eventuale conciliazione. Quando si raggiunge la conciliazione viene redatto processo verbale che ha efficacia di titolo esecutivo.

E' da evidenziare, altresì, che nel citato art. 420 c.p.c., il principio generale che considera con sfavore l'inattività delle parti trova un'applicazione concreta.

Il Giudice unico, infatti, può interpretare negativamente, ai fini della decisione, la mancata comparizione personale delle parti senza giustificato motivo e la mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti di causa.

E' utile sottolineare, peraltro, che nell'udienza di discussione le parti possono ancora, con l'autorizzazione del Giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, se ricorrono gravi motivi.

Dopo la fase preliminare dedicata all'interrogatorio libero, se il tentativo di conciliazione non riesce, esaurita la discussione orale e l'eventuale fase istruttoria, il giudice unico, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio di primo grado dando lettura del dispositivo.

La sentenza deve essere depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia e ne deve essere data immediata comunicazione alle parti.

L'applicazione, inoltre, dell'art. 431 del c.p.c., innanzi al giudice unico delle pensioni comporta le seguenti principali conseguenze:

- a) Le sentenze di primo grado che pronunciano condanna a favore del ricorrente sono provvisoriamente esecutive;*
- b) L'efficacia esecutiva della sentenza di condanna può essere sospesa solo dal giudice di appello, con ordinanza non impugnabile, quando dall'esecuzione potrebbe derivare alla parte condannata un gravissimo danno.*

Devesi, pertanto, considerare implicitamente abrogata, per incompatibilità, la precedente disposizione secondo cui la semplice proposizione dell'appello sospendeva l'esecuzione della sentenza impugnata.

Ora, invece, la sospensione dovrà essere richiesta con apposita istanza ed occorrerà attendere la decisione del giudice di appello.

TERZO COMMA – Questa norma prescrive che il giudice, nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto, dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella G.U.. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro i successivi novanta giorni, il processo è dichiarata estinto.

ART. 9 – Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali

L'art. 9 della Legge n. 205/2000 in esame contiene alcune innovative disposizioni (commi 1 e 2) che si applicano essenzialmente ai giudizi innanzi a i Tribunale amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato ma, in virtù del richiamo di cui al 3° comma dello stesso art. 9), esse sono state estese anche ai giudizi innanzi alla Corte dei Conti.

La Corte dei Conti, nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decide, con sentenza succintamente motivata, facendo un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto che è ritenuto risolutivo per la controversia.

Tale decisione in forma semplificata è assunta in camera di consiglio, ma nel rispetto della completezza del contraddittorio ed è soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le altre sentenze.

Per quanto concerne la perenzione dei ricorsi ultradecennali, al secondo comma è previsto che, a cura della segreteria, sia notificato alle parti costituite un apposito avviso con il quale si fa onere ai ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo pena la perenzione del ricorso.

Per gli ulteriori dettagli si rinvia alla lettura testuale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 in questione.

In ordine alla possibilità di decidere il ricorso in forma semplificata, trattasi di innovazione che non ha avuto la rilevanza che meriterebbe. Infatti, ad oggi, le pronunce in forma semplificata sono davvero limitate nel mentre, almeno per quanto attiene alla generalità dei giudizi in materia di pensioni privilegiate tabellari, la decisione ai sensi dell'art. 9 della Legge 205/2000 potrebbe essere adottata sia in primo grado che in appello. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 9 della legge 205/2000, va detto che il GU, ma anche il collegio in sede di appello, hanno la possibilità, laddove venga percepita e ravvisata la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, hanno la possibilità di decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, facendo riferimento al punto di fatto o di diritto che è ritenuto risolutivo per la controversia.

La decisione in forma semplificata deve comunque essere assunta in camera di consiglio e nel rispetto del contraddittorio, ed è soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze emesse a seguito di ordinario giudizio di cognizione.

d. La perenzione ultradecennale

In ordine alla **perenzione** del processo, l'art. 9 della Legge 205/2000 ha previsto l'istituto della perenzione ultradecennale, prevedendo che, a cura delle segreterie sia notificato alle parti costituite un apposito avviso con cui si comunica alle parti costituite la necessità di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza nel termine di sei mesi dalla notifica dell'avviso con espresso avvertimento che, in mancanza o in caso di tardiva produzione dell'istanza, il ricorso verrà dichiarato perento con sentenza e quindi cancellato dal ruolo.

La perenzione del ricorso si avrà anche nel caso in cui, in assenza dell'avviso a cura delle segreterie, a seguito della comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione nel merito, non compaia nessuno o comunque nessuna delle parti costituite dichiararsi di avere interesse alla decisione.

In tali casi, i ricorsi sono dichiarati perenti con decreto del Presidente del collegio, ai sensi dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

e. Esecuzione di sentenze non sospese dalla Corte dei Conti

ART. 10 – Esecuzione di sentenze non sospese dalla Corte dei Conti

Questo articolo prescrive che per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte stessa, le sezioni regionali medesime esercitano i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza del giudicato. Esse stesse cioè decidono dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, alla propria sentenza. Analogamente, le sezioni centrali d'appello provvedono per l'esecuzione del loro giudicato.

VVVVVVVVV

Ciò premesso, è bene altresì rammentare che il D.M. 8.6.99, concernente il riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali, ha attribuito agli Uffici VI e IX di questa Direzione centrale la competenza a provvedere al contenzioso ed alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, rispettivamente in materia di pensioni ordinarie (privilegiate tabellari) e di pensioni di guerra.

A seguito dei non pochi successivi riassetti organizzativi intercorsi, attualmente, gli uffici centrali che si occupano del contenzioso relativamente alle pensioni sono MEF – DAGPS – DCST – Uff. V per le pensioni privilegiate tabellari ed Uff. VII per le Pensioni di guerra, con sedi in Roma, alla via Casilina nn. 1-3.

Il successivo D.M. 8 settembre 1999, anticipando, per quanto concerne le pensioni di guerra, il decentramento disposto in favore dei Dipartimenti provinciali del Tesoro dal D.P.R. n. 377/99, ha attribuito alle Direzioni provinciali dei servizi vari la competenza alla concessione ed alla gestione delle partite di pensioni di guerra, riconfermando, nel contempo, le loro attribuzioni per quanto riguarda la gestione delle pensioni privilegiate tabellari e la concessione delle relative reversibilità ordinarie.

In tali materie, lo stesso D.M. 8 settembre 1999 ha, peraltro, previsto che le Direzioni provinciali dei servizi vari provvedano anche alle attività connesse al contenzioso ed alla rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.

VVVVVVVVV

f. Competenza territoriale

Tale il quadro normativo di riferimento, stante l'apparente duplicazione di competenza, è di tutta evidenza che si rende necessario definire la ripartizione della competenza stessa, tra gli Uffici centrali e quelli provinciali, nella materia "de qua".

In conformità dei noti principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, si ritiene, in linea generale e salvo le ulteriori specificazioni che qui di seguito verranno indicate, che sia opportuno stabilire che al contenzioso, alla costituzione ed alla rappresentanza dell'Amministrazione, nei giudizi di primo grado provvedano le singole direzioni provinciali che hanno adottato l'atto impugnato ovvero che siano competenti per territorio, anche se il gravame concerne un provvedimento di pensione di guerra emanato da questa Direzione centrale, prima dell'entrata in vigore del cennato D.P.R. n. 377/99.

Nei giudizi di appello, invece, oltre che per i principi sopra enunciati, anche per evidenti esigenze di coordinamento, di omogeneizzazione e di uniformità dell'azione amministrativa, si dispone che sia questa stessa Direzione centrale, tramite i summenzionati Uffici VI e IX, a tutelare le ragioni dell'Amministrazione (leggasi V e VII).

Quindi, il principio fondamentale che individua la RTS competente alla trattazione è quello della territorialità, individuata, ovviamente, secondo la residenza o il domicilio dichiarato dal ricorrente ovvero dai suoi aventi causa.

Tuttavia, all'ultimo capoverso della circolare, si legge che:

Per quanto concerne, infine, i ricorsi pendenti presso le Sezioni giurisdizionali regionali, i cui fascicoli sono stati già trasmessi e depositati presso le segreterie delle Sezioni, continueranno, fino a totale esaurimento di tale contenzioso, a costituirsi in giudizio ed a rappresentare in udienza l'Amministrazione i Direttori (o i funzionari delegati), già a suo tempo formalmente incaricati, degli Uffici provinciali aventi sede nel capoluogo di regione.

Conseguentemente, per quanto concerne i ricorsi pendenti presso le sezioni giurisdizionali regionali (la circolare è del 2000), i cui fascicoli amministrativi sono stati già trasmessi e depositati presso le segreterie delle Sezioni (per effetto della Legge 19/94) continueranno, fino a totale esaurimento di tale contenzioso, a costituirsi in giudizio ed a rappresentare in udienza l'Amministrazione i direttori o i funzionari delegati, già a suo tempo formalmente incaricati, degli uffici provinciali aventi sede nel capoluogo di regione.

Qui, per comprendere, occorre fare un passo indietro e chiarire che, prima della emanazione del D.M. dell'8.9.99 e del DPR 377/99, tutte le competenze in materia di pensioni di guerra e tabellari erano svolte in sede centrale dagli Uff. VI e IX della DCULST.

Successivamente, per effetto delle disposizioni richiamate, fu disposto il decentramento, in favore dei Dipartimenti provinciali del Tesoro e quindi delle DPSV, della competenza alla concessione ed alla gestione delle partite di pensioni di guerra nonché alla concessione delle reversibilità delle pensioni privilegiate tabellari, con conseguente trasmissione dei fascicoli dalle direzioni centrali a quelle periferiche.

Orbene, a mente della circolare in esame, la competenza territoriale è quindi disposta in favore delle RTS aventi sede nei capoluoghi di regione per quanto concerne il contenzioso pendente alla data di emanazione della circolare ma, relativamente ai soli giudizi per i quali fosse già stato trasmesso il fascicolo amministrativo alla competente Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti, nel mentre in tutti gli altri casi, il contenzioso deve essere trattato, sia nella fase della costituzione che nella fase della rappresentanza, dalle RTS che hanno adottato l'atto impugnato ovvero che siano competenti territorialmente, sulla base della residenza anagrafica del ricorrente o dei suoi aventi causa.

Ricapitolando quindi, la competenza è strettamente territoriale secondo gli ordinari criteri di ripartizione ma, per i giudizi pendenti alla data 6.10.2000 per i quali il fascicolo amministrativo risulti già trasmesso alla Corte dei conti, la competenza alla trattazione del contenzioso appartiene alla RTS del capoluogo di regione. Continuando nella lettura della circ. 83/2000, si osserva che la stessa affronta le principali problematiche connesse alla istituzione del Giudice Unico, al contenzioso di primo grado, alle decisioni e quindi alla esecuzione delle sentenze non sospese, nonché all'eventuale appello.

Successivamente, per effetto dell'art. 5 lett. b) del D.MEF del 3.9.2015, il riparto di competenza territoriale è stato ridelineato su base regionale disponendo che, relativamente ai giudizi di primo grado, la rappresentanza e difesa in giudizio debba essere curata dalle Ragionerie territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di Regione.

Allo stato, tuttavia, non sono stati emessi i decreti attuativi e, pertanto, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.

g. Istruzioni per la trattazione del giudizio di primo grado

Contenzioso di primo grado

La fase processuale ha inizio con la notificazione del ricorso all'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato.

Potrebbe anche avvenire che tale ricorso, specialmente per quanto attiene ai provvedimenti pensionistici di guerra, sia notificato ad un Ufficio (centrale o provinciale) incompetente ai sensi di quanto sopra illustrato.

In tale evenienza, l'Ufficio destinatario dovrà immediatamente inoltrare il gravame a quello competente in primo grado.

Nella materia pensionistica di guerra può succedere che il fascicolo del ricorrente non sia già stato trasferito alla Direzione Provinciale competente secondo il territorio di residenza dell'interessato. In tal caso, L'ufficio IX avrà cura di trasmettere, unitamente al ricorso, anche il predetto fascicolo ed, eventualmente, nei casi più complessi, suggerire le principali considerazioni utili per una valida difesa dell'Amministrazione nonché inviare, per conoscenza, la predetta nota di trasmissione alla segreteria della Corte dei Conti regionale.

Resta, ovviamente, inteso che nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato correttamente notificato all'Ufficio provinciale competente, esso, se non è in possesso della pratica, dovrà sollecitamente richiederla al summenzionato Ufficio IX che ne curerà l'invio.

Diversamente da quanto stabilito, all'attualità, salvo casi eccezionali, tutte le verifiche, le visualizzazioni e le richieste, dovranno essere effettuate con l'applicativo FASCICOLI PG accessibile dalla INTRANET DAG.

Dopo l'avvenuto deposito del ricorso notificato, le Segreterie delle diverse sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, come al solito, richiederanno il provvedimento impugnato e tutti gli altri atti, comunque ad esso connessi, che hanno costituito il presupposto giuridico sulla base del quale è stato adottato il provvedimento ritenuto lesivo dalla parte ricorrente.

La formale costituzione in giudizio dovrà avvenire contestualmente all'invio dei predetti atti mediante memoria difensiva, articolata e dettagliata, avvalendosi, ove necessario, anche della possibilità di presentare ulteriori motivazioni integrative o altri documenti fino all'udienza fissata per la discussione della causa, in conformità delle disposizioni recate dal menzionato art. 420 c.p.c..

A tale riguardo, si raccomanda vivamente ai Sigg. Direttori provinciali di avvertire la segreteria della sezione giurisdizionale regionale della corte dei Conti, con la stessa nota di costituzione e di invio degli atti, di notificare il decreto di fissazione di udienza al proprio Ufficio nonché di tenere in debito conto l'enunciato principio generale che considera con sfavore l'inattività delle parti, partecipando all'udienza medesima per curare di persona (o tramite altro dirigente competente, laddove esista, ovvero avvalendosi di un funzionario esperto appositamente delegato) un'efficace difesa orale delle ragioni ostative e/o impeditive all'accoglimento del ricorso avanzato dall'interessato e tendente a rimuovere il provvedimento adottato dall'amministrazione.

Ai fini di un monitoraggio di merito e per gli eventuali adempimenti successivi in sede di appello, le Direzioni provinciali sono invitate a trasmettere copia di tutte le sentenze di primo grado, sia di accoglimento che di rigetto, ai competenti Uffici centrali VI o IX (leggasi V e VII), secondo le rispettive competenze sopra delineate, avendo cura di segnalare gli eventuali motivi di diritto che, a loro avviso, suggeriscono di impugnare le sentenze di accoglimento totale o parziale nonché di indicare il "gravissimo danno" che può derivare all'Amministrazione ai fini della presentazione della richiesta di sospensione dell'esecutorietà delle stesse.

Si rammenta che l'appello è ammesso entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado ovvero, nel caso di mancata notifica, entro un anno dalla sua pubblicazione, tenendo conto nel conteggio della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre.

La disposizione relativa ai termini per l'impugnazione è codificata nel comma 5-bis dell'art. 1 del D.L. 453/93. Tuttavia, va dato atto che sul punto sta maturando il convincimento che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 327 c.p.c. dall'art. 46, comma 17, della Legge 69/2009, il termine "lungo" per l'impugnazione delle sentenze di primo che definiscono giudizi introdotti con ricorsi depositati successivamente alla entrata in vigore della legge 69/2009, debba ritenersi ridotto a sei mesi decorrenti dalla data della pubblicazione - deposito della sentenza.

Tuttavia, si segnala che l'intervenuta modificazione dell'art. 327 c.p.c. non dovrebbe comportare l'automatico dimezzamento del termine lungo per impugnare atteso che, dinanzi alla Corte dei Conti rimane pienamente operante il citato comma 5-bis dell'art. 1 del D.L. 453/93 cui la Legge 69/2009 (pur intervenuta modificando sostanzialmente il comma 7 dell'art. 1 D.L. 453/93), non ha inteso modificarne i termini.

Giudizi di appello

E' appena il caso di far presente che, in appello, la Corte dei conti continua a giudicare nella sua composizione collegiale e che l'Amministrazione può essere sia appellata che appellante. E' intuitivo peraltro che, di fronte ad una sentenza di totale rigetto, l'unico interessato è il ricorrente, così come nel caso di pieno accoglimento delle pretese dell'interessato, l'unica parte legittimata è l'Amministrazione. Nel caso, invece, di parziale accoglimento della domanda giudiziale, l'interesse a proseguire il giudizio in appello può essere di entrambe le parti, sia del pensionato ricorrente (che si è visto disattese alcune pretese avanzate in primo grado) sia dell'Amministrazione resistente (laddove non ritenga di condividere le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione di parziale accoglimento).

Stante l'efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado, si invitano gli Uffici VI e IX (leggasi V e VII) a comunicare tempestivamente alle competenti Direzioni provinciali l'eventuale impugnazione; nel contempo, le stesse Direzioni provinciali, in assenza di qualsiasi comunicazione al riguardo, prima di dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali, richiedono – via fax – ai suddetti Uffici di essere assicurati in merito alla circostanza che non sia stato proposto appello e che non sia stata disposta alcuna sospensione della sentenza impugnata.

Ricevuta la risposta negativa, che il competente Ufficio centrale è invitato ad inoltrare con lo stesso mezzo (fax), la Direzione provinciale potrà e dovrà dare immediata esecuzione al giudicato.

Per le ragioni che sono state sopra evidenziate ed in considerazione della particolare rilevanza che assumono le decisioni emesse, saranno i più volte menzionati Uffici VI e IX (leggasi V e VII) a proporre ricorso in appello o a resistere agli stessi ed a curare tutti i connessi adempimenti.

Per quanto riguarda la Regione Sicilia, fermo restando che la decisione a proporre l'eventuale appello compete a questa Direzione centrale, la partecipazione all'udienza, di norma, verrà delegata al Direttore provinciale dei servizi vari di Palermo, con facoltà di subdelegare altro Dirigente o Funzionario del proprio Ufficio.

h. Normativa di riferimento

- ✓ Legge 205/2000
- ✓ D.L. 453/1993
- ✓ Legge 19/1994
- ✓ D.L. 543/1996
- ✓ Legge 636/1996
- ✓ D.L. 200/1999
- ✓ Artt. 327, 420, 421, 429, 430 e 431 c.p.c.
- ✓ Legge 1034/1971
- ✓ D.M. 8.6.1999
- ✓ D.P.R. 377/1999
- ✓ Legge 69/2009